

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5630 del 15/10/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. VARIANTE SOSTANZIALE CON CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RABBI, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN COMUNE DI FORLI' (FC). DITTA SOCIETA' AGRICOLA SABBATANI DI DANILO SABBATANI & FIGLI S.S. - PRATICA N. FC09A0034.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5880 del 15/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. VARIANTE SOSTANZIALE CON CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RABBI, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN COMUNE DI FORLI' (FC). **DITTA SOCIETA' AGRICOLA SABBATANI DI DANILO SABBATANI & FIGLI S.S.** - PRATICA N. FC09A0034.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-107 del 30/08/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5993 del 09/12/2020 è stata rilasciata alla Ditta Azienda Agricola Sabbatani Danilo, CF 00134010404, la concessione ordinaria (pratica n. FC09A0034), con scadenza al 31/12/2029, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda destra dal Fiume Rabbi (risorsa n. FC09A0034-1), ubicato in area di pertinenza del demanio fluviale, in Località San Lorenzo in Noceto via Mezzacosta in Comune di Forlì (FC) e tramite secondo punto di derivazione mediante manufatto con paratoia mobile in legno sul Rio Vaibella (risorsa n. FCA11220), ubicato in area di proprietà della medesima Ditta, in Località San Lorenzo in Noceto via Mezzacosta (Podere Cestei), ai fini dell'alimentazione di un bacino di accumulo di capacità massima pari a mc 5.400, ubicato in Comune di Forlì (FC), Località San Lorenzo in Noceto via Mezzacosta in area identificata nel relativo NCT al Foglio 290, mappale 131 e parte mappale 134, **ad uso agricolo irriguo e ad uso zootecnico, igienico ed assimilati**, per una portata massima pari a circa 1,7 l/s e per un volume annuo pari a circa 14.300 mc;
- con domanda registrata n. PG/2022/212337 del 28/12/2022 e con successive nota n. PG/2023/153825 del 11/09/2023 e nota n. PG/2023/214211 del 18/12/2023, la Ditta Società Agricola Sabbatani di Sabbatani Danilo & Figli S.S., CF 03552070405, ha richiesto la variante sostanziale con cambio titolarità alla suddetta concessione, a seguito della rinuncia del punto di prelievo dal Rio Vaibella (risorsa n. FCA11220) rimosso a seguito della demolizione dell'invaso di capacità massima pari a mc 5.400 (come da comunicazione CILA Prot. 132160 del 15/11/2022) con mantenimento del punto di presa da sponda destra del Fiume Rabbi (risorsa n. FC09A0034-1), **con modifica della destinazione d'uso al solo utilizzo agricolo irriguo e per aumento del valore di portata massima pari a 4,00 l/s e diminuzione dei quantitativi da prelevare pari a 3.900 mc;**

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di variante sostanziale con cambio di titolarità della concessione ordinaria di derivazione di acque superficiali ai sensi degli artt. 28 e 31, comma 1 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 12 del 17/01/2024 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 23/01/2024, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti e della portata (contatore volumetrico e di portata);
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 - ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,24 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,35 mc/s;

- Provincia di Forlì-Cesena: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2024/16082 del 26/01/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2024/12168 del 22/01/2024;
- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato con Determinazione Dirigenziale acquisita al protocollo Arpae con nota n. PG/2024/67708 del 11/04/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

ATTESO che, in riferimento al ripristino dei luoghi dell'invaso e della derivazione dal Rio Valbella

- nel suddetto Nulla Osta Idraulico l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena ha richiesto "(...) *Considerato che:*
 - *con l'istanza assunta al ns. Prot. n. 19/01/2024.0002887.E, il richiedente ha presentato variante sostanziale (...) rinunciando alla derivazione dal Rio Vaibella, immissario del fiume Rabbi, costituita da un manufatto con paratoia in legno, ubicata nel comune di Forlì (FC), Loc. San Lorenzo in Noceto via Mezzacosta (Podere Cestei), su terreno di proprietà della concessionaria, foglio 290 mapp. 130 coordinate UTM Rer x: 740242 e y: 892988, per la quale, visto il contesto della derivazione che di fatto asserviva al carico di un'invoso dismesso posto in proprietà privata, proponiamo di richiedere una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che dichiari e descriva:*
 - *Che nel sito non è più presente un invaso e non vi si prevede la raccolta delle acque;*
 - *Che dopo la chiusura dell'invaso o la sistemazione dell'area successiva all'alluvione, l'area dove c'erano l'invaso e le relative opere di carico e scarico risulta ad oggi stabile e senza criticità idrogeologiche, il tutto da inoltrare all'Ufficio Territoriale scrivente;"*
- in data 05/08/2024 con Nota acquisita al PG/2024/143499 il concessionario ha trasmesso la documentazione richiesta;

- con Nota acquisita al PG/2024/0150329 del 19/08/2024 l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena ha comunicato *“Facendo seguito alla nota di Arpae Prot. n. 144721/2024 del 07/08/2024, acquisita al ns. Prot. n. 07/08/2024.005138 con cui vengono trasmesse le integrazioni richieste dal ns. UT con Nulla Osta Idraulico prot. n. 11/04/20240023697, in riferimento di quanto in oggetto, l'ufficio scrivente, dopo aver preso visione delle integrazioni trasmesse, ritiene le stesse complete, esaurienti e rispondenti a quanto richiesto”.*

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT081101040000008ER, denominato “Rabbi”, avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: SUFFICIENTE;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,24 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,35 mc/s;
- stress idrico: SI;
- corpo idrico a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 1,50 coltivata a bambù, con impianto di irrigazione a goccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 3.900 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Ditta Azienda Agricola Sabbatani Danilo, in qualità di concessionario uscente:

- in data 15/04/2011, ha versato un importo di euro 152,00 a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 02/12/2020 con un importo di euro 98,00, per adeguarlo al minimo pari a € 250,00 stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- con nota registrata n. PG/2023/214211 del 18/12/2023, ha dichiarato che la quota spettante in forza di legge del deposito cauzionale di euro 250,00 versato in data 15/04/2011 e successivamente integrato in data 02/12/2020 resti a favore del nuovo titolare della concessione;
- risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- in data 27/09/2024 ha versato le spese istruttorie pari a euro 195,00;
- i canoni fino al 2024;

ATTESO che il canone per l'anno in corso è pari a euro 18,51 per il canone dovuto per la risorsa idrica;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società Agricola Sabbatani di Sabbatani Danilo & Figli S.S. inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 12/04/2024, acquisita al prot. n. PG_PR_FCUTG_Ingresso_0030810_20240412_1712920479171;

ACQUISITO tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia rilasciato dalla Prefettura di Forlì-Cesena in data 12/07/2024, acquisito al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0030810_20240412_1721207423866, con cui si attesta che a carico della Società Agricola Sabbatani di Sabbatani Danilo & Figli S.S e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 alla medesima data non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere alla variante sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini; che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Società Agricola Sabbatani di Sabbatani Danilo & Figli S.S., CF 03552070405, il cambio di titolarità della concessione ordinaria (precedentemente rilasciata alla Ditta Azienda Agricola Sabbatani Danilo con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5993 del 09/12/2020) per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra dal Fiume Rabbi (pratica n. FC09A0034);

2. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Società Agricola Sabbatani di Sabbatani Danilo & Figli S.S., CF 03552070405, la variante sostanziale della concessione ordinaria (pratica n. FC09A0034) per rinuncia del punto di prelievo dal Rio Vaibella (risorsa n. FCA11220) rimosso a seguito della demolizione dell'invaso di capacità massima pari a mc 5.400 (come da comunicazione CILA Prot. 132160 del 15/11/2022) con mantenimento del punto di presa da sponda destra del Fiume Rabbi (risorsa n. FC09A0034-1), con modifica della destinazione d'uso al solo utilizzo agricolo irriguo e per aumento del valore di portata massima pari a 4,00 l/s e diminuzione dei quantitativi da prelevare pari a 3.900 mc, per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra dal Fiume Rabbi, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa FC09A0034-1

- prelievo ubicato in Comune di Forlì (FC) - Località San Lorenzo in Noceto via Mezzacosta, in area di pertinenza del demanio fluviale, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 290, antistante mapp. 4, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 740.132 - Y: 893.098;
 - prelievo da esercitarsi mediante pompa fissa;
 - utilizzo della risorsa ad uso agricolo irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 4,00 l/s;
 - volume complessivo pari a 3.900 mc/annui;
3. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2029;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 09/10/2024 (trasmesso con nota registrata n. PG/2024/182397 del 09/10/2024) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
5. di stabilire che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale acquisita al protocollo Arpae con nota n. PG/2024/67708 del 11/04/2024, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;

6. di stabilire che il concessionario debba rispettare le prescrizioni contenute nel parere espresso da Provincia di Forlì-Cesena rilasciato con nota registrata n. PG/2024/16082 del 26/01/2024, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;
7. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2024 in euro 18,51 per l'utilizzo della risorsa idrica;
8. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
10. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Ditta Società Agricola Sabbatani di Sabbatani Danilo & Figli S.S.;
11. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

12. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
14. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
16. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;
17. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso agricolo irriguo rilasciata alla Ditta Società Agricola Sabbatani di Sabbatani Danilo & Figli S.S., CF 03552070405, (pratica n. FC09A0034).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT081101040000008ER, denominato "Rabbi" avviene da sponda destra del Fiume Rabbi.

2. L'opera di presa è costituita da pompa fissa e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: FC09A0034-1;

- ubicazione: Comune di Forlì (FC) - Località San Lorenzo in Noceto, Fg. 290, antistante mapp. 4;
- coordinate UTM RER X: 740.132 - Y: 893.098;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso agricolo irriguo a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 1,50 coltivata a bambù, con impianto di irrigazione a goccia e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 4,00 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 3.900 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale acquisita al protocollo Arpae con nota n. PG/2024/67708 del 11/04/2024:

- “1) La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2) Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compreso il posizionamento della derivazione sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente, è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 3) E' vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere oltre a quello già autorizzato. E' vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo;*
- 4) L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere anche eventualmente trasportati dalle acque così da non ostacolare il libero deflusso delle acque;*
- 5) Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a mantenere pulite e funzionali le opere di presa, per una estensione complessiva di 5 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere allo sfalcio della sola vegetazione arbustiva spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva,*

comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate;

6) Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE);

7) Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private/pubbliche, non di proprietà del richiedente, necessarie alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari privati o enti pubblici;

8) L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta sollevato da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi circa l'uso della derivazione/atingimento. Ogni modifica e intervento alle opere di derivazione assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

9) Nel caso il prelievo avvenga mediante pompa elettrica, i cavi elettrici per l'alimentazione della pompa dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al margine della fascia di rispetto di almeno quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità

alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica;

10) Resta facoltà di questo Ufficio Territoriale prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e prima di qualunque materiale o manufatto;

11) Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti ai lavori o all'occupazione oggetto della presente concessione sono in capo al concessionario.”

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato da Provincia di Forlì-Cesena con nota registrata n. PG/2024/16082 del 26/01/2024:

“[...] si valuta che l'istanza possa essere ritenuta conforme ai disposti del PTCP a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- poiché le opere descritte nella derivazione secondaria n.2 ricadono all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato ai sensi dell'art. 10 del PTCP, la posa, l'utilizzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;*
- la realizzazione dell'opera di presa è compatibile con la disciplina dettata per il sistema fluviale tutelato dall'art. 18 del PTCP in quanto ammessa ai sensi del comma 5, lett. a) del medesimo articolo, purché non comporti una riduzione della capacità di invaso e non ostacoli il deflusso dell'acqua;*

- *in merito alle valutazioni sulla conformità delle opere in progetto rispetto all'art. 27 "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità", si specifica che il mantenimento delle opere è ammissibile a condizione che siano messe in atto tutte le disposizioni atte a non influire sulle condizioni di stabilità del versante ed a garantire l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;*
- *ai sensi dell'art. 28 del PTCP, le derivazioni da acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei e tali da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati."*

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2024 è pari a euro 18,51 per la risorsa idrica) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al

verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione: Il concessionario è tenuto mantenere installato e in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri)** a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,24 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,35 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 12 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi,

nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.